

Con un breve salto nel tempo, ricostruiamo come il **Ministero Economia e Finanza** abbia avuto il compito di stabilire sanzioni economiche e *Favor Rei* ai responsabili di reati di **riciclaggio**.

Con una *Circolare del 28 settembre 2017* il **Comando Generale** della **Guardia di Finanza** forniva tutta una serie di istruzioni ai *Reparti Territoriali* relativamente all'applicazione delle *nuove sanzioni antiriciclaggio in caso di omissione di segnalazione di operazioni sospette*.

Infatti, con le modifiche al sistema antiriciclaggio, non è più prevista la sanzione proporzionale dall'1 al 40% ma esclusivamente una sanzione fissa.

Diversi Reparti territoriali della **Guardia di Finanza** si erano posti il problema di quale sanzione applicare in caso di constatazione della violazione e quindi se applicare o meno il principio del *Favor Rei*, qualora ne ricorrano le condizioni.

Il **Comando Generale** chiarì che i militari, durante la verbalizzazione dell'infrazione, dovevano ricostruire dettagliatamente i comportamenti illeciti, specificando la normativa sanzionatoria applicabile al momento della violazione nonché quella intervenuta successivamente e, per ultimo, precisare che sarà compito del **Mef**, in sede di irrogazione delle sanzioni, determinare la disciplina applicabile ai casi in questione.

In definitiva venne, quindi, rinviata la problematica al **Ministero Economia e Finanza** per la valutazione della sanzione applicabile e i casi di applicazione del *Favor Rei*.